

Comune di Airuno



REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GESTITO DAL COMUNE

Deliberazione di Consiglio Comunale	67	18.12.1996	Approvazione
Deliberazione di Consiglio Comunale	19	30.09.2005	Modifica
Deliberazione di Consiglio Comunale	25	24.09.2009	Modifica

[\(RM_Trasporto_Scolastico.doc\)](#)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del servizio	3
Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio	3
Art. 3 - Criteri per l'ammissione al servizio.....	3
Art. 4 - Costo del servizio.....	4
Art. 5 - Comportamento dell'utenza.....	4
Art. 6 - Personale conducente.....	4
Art. 7 - Sospensione del servizio	5
Art. 8 - Norme finali.....	5

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. Il servizio concerne il trasporto degli alunni, residenti nel Comune di Airuno, regolarmente ammessi a frequentare le Scuole dell'obbligo e dell'Infanzia operanti sul territorio, durante tutto il periodo fissato dal calendario scolastico.

Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il Comune di Airuno assicura il servizio di trasporto, mediante gestione diretta o nella forma dell'appalto a terzi anche di parte del servizio, agli alunni iscritti nelle Scuole di cui al precedente art. 01 che siano residenti, nel Comune medesimo.
2. L'ammissione di alunni residenti in altri Comuni ma frequentanti le scuole localizzate sul territorio di Airuno è correlata e subordinata all'esistenza di apposita Convenzione con il Comune di residenza per l'esercizio.
3. Il servizio viene svolto - in orari compatibili con gli orari e i calendari scolastici - mediante trasporto con corse di andata e ritorno; la partenza avviene da punti di raccolta (fermate) preventivamente individuati dall'Amministrazione Comunale e l'arrivo coincide con la sede scolastica; il tragitto di ritorno avviene partendo dalla sede scolastica fino alla fermata individuata preventivamente da ogni singolo utente. Tale fermata può essere diversa da quella di partenza purché compresa nell'elenco dei punti di raccolta (fermate) individuate dall'Amministrazione Comunale.
4. Nella corsa di andata l'alunno sale sul mezzo di trasporto presso il punto di raccolta (fermata) corrispondente alla propria residenza oppure presso il punto di raccolta corrispondente alla residenza di altro adulto, residente in Airuno opportunamente indicato dai genitori dell'alunno (o esercenti la patria potestà). Nella corsa di ritorno, l'alunno sale sul mezzo di trasporto esclusivamente presso la sede scolastica e scende presso la medesima fermata dalla quale è stato raccolto per la corsa di andata o presso altra fermata specificata così come previsto al comma 3.
5. I genitori dell'alunno (o esercenti la patria potestà), indicano il punto di raccolta per l'andata e per il ritorno nel Modulo di Richiesta (Allegato A), per ogni anno scolastico vanno indicati i nominativi degli accompagnatori (massimo 2).
6. Per agevolare la consegna ed il ritiro dell'alunno ai punti di raccolta (fermate) previsti viene rilasciata al richiedente una tessera di riconoscimento personale con foto dell'alunno (due in caso di due nominativi di adulto/accompagnatore), in modo che il genitore o suo delegato la esibisca al conducente del mezzo di trasporto. Il possesso della tessera vale come autorizzazione del genitore per il ritiro o la consegna da parte di altro adulto/accompagnatore.

Art. 3 - Criteri per l'ammissione al servizio

1. Per l'ammissione al servizio gli interessati entro il 31 (trentuno) Luglio di ogni anno dovranno presentare all'Ufficio Protocollo e Archivio del Comune, la relativa richiesta mediante gli appositi Moduli (Allegato A), disponibili presso gli Uffici Comunali.
2. L'ammissione al servizio, disposta dal Responsabile che ha in gestione i Servizi Scolastici e Culturali, è condizionata:
 - dal numero massimo dei posti disponibili e abilitati sui mezzi adibiti al trasporto;
 - dall'ordine cronologico di presentazione della istanza.
3. Sulla base delle richieste pervenute, tenuto conto delle condizioni per l'ammissione, l'Amministrazione Comunale procede alla definizione delle zone del territorio comunale sui cui attivare il servizio di trasporto. Nella definizione di dette zone si tiene principalmente conto della distanza dalla sede scolastica, privilegiando le zone più lontane, nonché dei percorsi resi particolarmente pericolosi dalle condizioni di traffico.
4. A ogni zona del territorio comunale così individuata viene fatto corrispondere un punto di raccolta (fermata); a ciascuna fermata fanno riferimento gli alunni residenti nella zona territoriale corrispondente come pure - qualora appositamente richiesto e autorizzato - gli alunni non residenti in quella zona territoriale ma accompagnati da adulto diverso dai genitori (o esercenti la patria potestà).

5. I genitori dell'alunno -o esercenti la patria potestà - ovvero l'adulto residente in Airuno da essi indicato e autorizzato, si obbligano a garantire per l'intero periodo del calendario scolastico l'accompagnamento (corsa di andata) e il prelevamento (corsa di ritorno) dell'alunno.
6. Ove il conducente del mezzo di trasporto accerti, nel corso del servizio, la carenza di accompagnamento e/o prelevamento dell'alunno alla corrispondente fermata, ne dà segnalazione scritta al Responsabile che ha in gestione il trasporto scolastico il quale tempestivamente dispone l'esclusione dell'alunno dal servizio.
7. Relativamente agli alunni frequentanti le Scuole dell'obbligo, il servizio è prestato senza obbligo di accompagnamento degli alunni sia nelle fasi di salita e discesa dal mezzo, sia durante il trasporto.
8. La mancata accettazione delle condizioni di cui al presente articolo comporta l'esclusione dell'alunno dal servizio.
9. L'Amministrazione Comunale si intende sollevata da ogni responsabilità civile o penale e da ogni obbligo per quanto dovesse accadere all'alunno nel caso non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 4 - Costo del servizio

1. L'ammissione e fruizione del servizio comporta il pagamento da parte dei genitori dell'alunno (o esercenti la patria potestà) delle quote di concorso nella relativa spesa, nella misura e con le modalità determinate dalla Giunta Comunale. La mancata regolarizzazione nei termini brevi fissati dall'Amministrazione Comunale comporta l'esclusione dal servizio.
2. In presenza di situazioni di disagio e per facilitare la frequenza scolastica è facoltà del Responsabile che ha in gestione il servizio Scolastico e Culturale concedere, sulla scorta di circostanziata e adeguata documentazione fornita dai Servizi alla Persona, l'ammissione gratuita al servizio.

Art. 5 - Comportamento dell'utenza

1. Gli alunni che usufruiscono del servizio sono tenuti a un comportamento educato e civile verso gli altri alunni e il conducente del mezzo, comunque tale da non pregiudicare la massima sicurezza richiesta nell'esecuzione del servizio di trasporto.
2. E' compito del Responsabile che ha in gestione il trasporto scolastico disporre l'esclusione dal servizio a seguito della formale segnalazione da parte del conducente di circostanze pregiudizievoli per il suo corretto svolgimento e per la sicurezza e l'incolumità degli alunni. Dell'esclusione è data comunicazione ai genitori dell'alunno (o esercenti la patria potestà) mediante lettera Raccomandata A.R.
3. I genitori (o esercenti la patria potestà) dell'alunno sono, in ogni caso, ritenuti responsabili:
 - a. di ogni danno arrecato dall'alunno medesimo verso altri alunni, nonché ai mezzi adibiti al servizio;
 - b. della consegna e del ritiro dell'alunno ai punti di raccolta secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente regolamento.

Art. 6 - Personale conducente

1. Il conducente del mezzo è tenuto a osservare un comportamento civile e rispettoso dell'utenza, evitando in ogni caso imprecazioni e bestemmie.
2. Il conducente ha l'obbligo di assicurare il servizio a tutti gli alunni ammessi a fruirne; qualora tempestivamente avvisato dal competente Responsabile che ha in gestione il trasporto scolastico, adegua il servizio alle modifiche temporanee degli orari ordinari di lezione (e seguito, a esempio, di: sospensione delle lezioni; uscite anticipate di Scuole classi o sezioni; ingressi ritardati per riunioni, scioperi o altri motivi derivanti dall'organizzazione scolastica).
3. Durante la conduzione dell'automezzo adibito al servizio non è, di norma, consentita - senza giustificato motivo - la modifica dei percorsi autorizzati o la sosta, anche temporanea, per finalità diverse da quelle del servizio.

4. Nell'esecuzione del servizio, oltre al rispetto di tutte le norme vigenti e relative al Codice della Strada, il conducente deve improntare la propria azione alla massima diligenza, tenuto conto della particolarità dell'utenza e affinché in ogni momento non sia pregiudicata la sicurezza del mezzo e dei trasportati. A tale scopo, oltre a non fare - in alcun caso - uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, il conducente si assicura che l'automezzo adibito al servizio sia sempre in condizioni di efficienza, attivando, tempestivamente e ove ne ricorra la necessità, l'esecuzione di tutti i necessari interventi di manutenzione.

Art. 7 - Sospensione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale si riserva, in caso di accertata e motivata impossibilità ad assicurare il regolare svolgimento del servizio - dovuta a guasti degli automezzi, carenza temporanea di personale, impraticabilità delle strade, altre cause di forza maggiore non alla stessa imputabili - di sospenderlo temporaneamente.

Art. 8 - Norme finali

1. La richiesta di utilizzo del servizio di trasporto comporta automaticamente la conoscenza e l'incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e di quanto riportato nei Moduli di Richiesta.
2. Il Richiedente risponde personalmente e patrimonialmente all'osservanza di quanto prescritto dal Regolamento medesimo.